

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4254</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(MARTINELLI)

Proroga dei termini previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, relativi all'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e alla disciplina degli autotrasporti di cose

*Presentato alla Presidenza il 13 gennaio 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da un attento esame della complessa normativa della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, in rapporto agli innumerevoli adempimenti derivanti dalla legge stessa sia per gli operatori economici del settore sia per l'amministrazione dei trasporti, è risultato indispensabile diversificare i tempi di applicazione delle norme relative al titolo I della legge (Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi) soprattutto da quelli relativi al titolo II (Disciplina dell'autotrasporto di cose).

Infatti è necessario pervenire tempestivamente e preventivamente alla costituzione degli organi di gestione dell'«Albo» (comitato centrale, comitati regionali e provinciali) — che richiede una complessa procedura istruttoria — rispetto ai termini previsti per gli altri adempimenti della legge n. 298 del 1974.

In sostanza, poiché l'esigenza di una preliminare costituzione del comitato cen-

trale e dei comitati regionali e provinciali, rispetto all'attuazione dell'intera nuova disciplina, non era stata considerata dalla citata legge n. 298 del 1974, appare auspicabile che l'esigenza di cui sopra sia tenuta ora presente, prorogando i termini di cui agli articoli 61 e 62 della legge stessa. E ciò tanto più che la ripetuta legge n. 298 del 1974 non potrà di fatto avere piena attuazione alla data ora prevista del 2 febbraio 1976, non disponendo ancora l'amministrazione della Motorizzazione civile del personale necessario, nonostante che il potenziamento degli organici della detta direzione generale sia stato vivamente sollecitato dalla Camera dei deputati con apposito ordine del giorno contestualmente all'approvazione della suindicata legge n. 298, e da altro analogo ordine del giorno contestuale all'approvazione della legge n. 145, con la quale è stata disposta una prima proroga di termini proprio in relazione alla suindicata esigenza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

I termini del 2 febbraio 1976, e del 1° gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1976 e al 1° gennaio 1978.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 2 febbraio 1976.